



Riunione del 4 aprile 2011

CORTE FEDERALE CU N. 5 bis DEL 4 aprile 2011

Composta dai signori

Avv. Renato Tobia	Presidente-Relatore
Avv. Franco Fabriani	Vice Presidente
Avv. Claudio Di Tullio	Componente

RICORSO CALLIPO SPORT c/ CAF DEL 15 MARZO 2011

LA CORTE FEDERALE

Letto il ricorso della soc.r.l. CALLIPO SPORT e la memoria della PALLAVOLO MODENA s.s.d., esaminati gli atti del procedimento, uditi i difensori delle parti all'udienza di discussione e preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale che ha chiesto il rigetto del Ricorso;

premess

che nel corso della gara di campionato Serie A1/M del 6/2/2011 CALLIPO SPORT/PALLAVOLO MODENA l'odierna ricorrente presentava reclamo per avere la squadra avversaria schierato contemporaneamente in campo più di quattro stranieri, in violazione di quanto stabilito nella circolare di indizione del Campionato di Serie A1/M per la stagione agonistica 2010/2011;

che il GUF, esaminati gli atti ufficiali di gara, pur rilevando la fondatezza e veridicità delle circostanze esposte nel reclamo riteneva che dall'esame del referto arbitrale emergeva che il preannuncio del reclamo era avvenuto non contestualmente alla irregolarità commessa (punteggio 17-20 – 3° set), bensì in



una successiva fase di gioco (punteggio 20-21 3° set) cioè quando il numero degli stranieri in campo era divenuto nuovamente regolare;

che, per quanto sopra, il GUF riteneva il reclamo inammissibile per violazione dell'art. 67 comma 2 Reg. Giur., omologava la gara con il risultato conseguito sul campo ed infliggeva alla soc. Pallavolo Modena la multa di Euro 2600,00.

Che avverso detto Provvedimento, la soc. Callipo Sport proponeva impugnazione dinanzi alla Commissione di Appello Federale, la quale rilevava come l'art. 67 n. 2 Reg. Giur. detti una disciplina precisa sia per forme che per tempi dalla quale emergeva inesorabilmente la tardività del reclamo proposto dal capitano della società appellante e, pertanto, rigettava il Ricorso.

Che anche detto Provvedimento veniva impugnato dinanzi a questa Corte sottolineandosi che al momento della irregolarità del cambio effettuato dalla Pallavolo Modena il delegato tecnico aveva avvertito dell'accaduto il secondo arbitro il quale aveva ignorato della segnalazione; detta circostanza avrebbe reso superabile la presunta tardività (contestata anche sotto altro profilo);

tanto premesso

La Corte, rileva, la totale infondatezza dei motivi di impugnazione.

Prescindendo dal fatto che, comunque, non appare nemmeno provata la circostanza, comunque irrilevante, della segnalazione che sarebbe stata effettuata dal delegato tecnico, va ribadito che, come rettamente statuito dalla CAF, per quanto previsto dall'art. 67 n. 2 Reg. Giur. è indubitabile che il reclamo debba essere formalizzato nell'immediatezza dei fatti dal capitano della squadra nei confronti del primo arbitro, trattandosi di previsione normativa specifica che deroga a qualsiasi altra norma di carattere generale;

Peraltro, la configurabilità di un errore da parte dell'arbitro non può essere definita che errore tecnico che non può influire sull'omologa della gara; né,



peraltro, è fondato il dedotto richiamo al presunto andamento irregolare dell'incontro (art. 29 – 1° c. R.G.) che è riferibile a fattispecie di altra natura, o il richiamo di una giurisprudenza vetusta e non considerabile alla luce del mutamento delle norme federali.

Va, quindi, considerato che, in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa, il preannuncio di reclamo è avvenuto non al momento dell'irregolarità commessa bensì in una successiva fase di gioco quando già era stata ristabilita la situazione di regolarità in campo.

La carenza di immediata annotazione del preannuncio del reclamo nel referto provoca la inammissibilità del reclamo stesso e, dunque, la perfetta ritualità e fondatezza sia del Provvedimento del GUF che della Decisione della C.A.F.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ed ordina incamerarsi la tassa.

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Renato Tobia

Affisso il 19 aprile 2011